

ARCHIVIO DI STATO DI PISA

COMMISSARIATO
FONDO SEGRETO
APPENDICE

Inv. 32

**IL FONDO SEGRETO DEL COMMISSARIATO
NEL R. ARCHIVIO DI STATO DI PISA (1760 – 1808)**
Estratto da Archivi d'Italia e Rassegna Internazionale degli Archivi
Anno II (1935) – Num. 4

Incaricato dalla Direzione dell'Archivio di Stato di Pisa di compilare un inventario dell'Archivio del Governatore, mi trovai subito dinnanzi un'incongruenza nel ricercare la storia dell'istituzione: il fatto cioè che i documenti non cominciavano dal 1814, colla Restaurazione, come sarebbe stato logico, ma dal 1807. Né trovai subito nei primi registri il motuproprio regio di cui parlerò, né tra le leggi e i bandi alcun decreto di istituzione in quella data. Mi si presentava dunque il problema sull'origine dell'ufficio. Mi fu d'aiuto il caso che mi portò a ritrovare un gruppo di buste, poste lì per affinità di contenuto, trattandosi per lo più di affari di polizia, ma che evidentemente si riferivano ad altre magistrature.

Da un esame sommario riscontrai subito l'identico carattere di questi documenti con quelli del governatore e, trovata la legge sui tribunali di giustizia del 1772, su cui ritornerò, pensai di cominciare da quell'epoca l'archivio di quel magistrato, non avendo valore sostanziale ma semplicemente onorifico la diversa denominazione di commissario.

Queste buste avevano tre segnature, in matita turchina, rossa e nera, il che prova anche l'incertezza che sempre vi era stata tra i miei predecessori nel dar loro una sistemazione. Trovai più tardi anche gl'inventari che corrispondevano a queste segnature. Si trattava di minute di cui quella probabilmente più antica e fatta quando i documenti erano in locali diversi da quelli attuali, corrispondeva alla numerazione turchina e nera, la prima come numerazione complessiva di un "Archivio di Polizia" da formarsi e la seconda della serie intitolata "Commissario" dell'archivio stesso; la prima serie invece sarebbe stata intitolata "Tribunale del Commissariato" e doveva comprendere gli atti e protocolli economici. Insieme agli atti del commissario, si trovano poi atti della sotto-prefettura e della mairie di Pisa, che assunsero nell'epoca del dominio francese la direzione degli affari di polizia. Questo ordinamento non poteva evidentemente essere mantenuto, poiché era logico che gli atti della sotto-prefettura dovessero essere messi con gli altri simili nell'archivio della Prefettura del Mediterraneo e gli atti della mairie in quello del Comune; né poteva bastare a riunirli tutti il fatto delle relative unità di argomento, poiché in questo caso si deve fare un unico archivio governativo di polizia, traendo i documenti diversi senza riguardo alle epoche e derogando al principio del rispetto di quelli. L'altro inventario, compilato evidentemente quando i documenti erano stati già trasportati nel nuovo locale dell'Archivio, rispecchiava l'ordinamento che avevo trovato, ma non comprendeva gli atti economici, di cui mi sembrava evidente l'affinità e che si trovavano in disordine in terra presso l'archivio del commissariato e segnati in appendice all'inventario del medesimo. Tutti e due i compilatori si limitarono evidentemente a copiare l'iscrizione della costola, poiché non si accorsero che questa, a volte, non corrispondeva al contenuto delle buste. Poiché non mi sembrava adatto né il primo, né il secondo ordinamento, bisognava trovarne uno nuovo. Abbandonata l'idea di far cominciare dal 1772 l'archivio del governatore, la miglior soluzione mi sembrò fosse quella di fare con questi documenti un'appendice all'archivio del commissariato. Questo ordinamento può essere in parte giustificato dalla legge del 13 settembre 1774 sulle cause criminali, riguardante specialmente il modo di tenere i protocolli. Gli art. 24 e 25 di essa disponevano che i detti protocolli criminali e tutto il carteggio per affari di governo, di polizia ed economia non dovevano essere rimessi, come i processi, alle cancellerie comunitative, ma dovevano rimanere presso i giudicanti, costituendo un archivio segreto¹. L'intitolazione della busta 43 dimostra che esisteva un archivio distinto per gli "affari politici e segreti". Esiste anche nell'Archivio di Stato un "Inventario dell'archivio criminale di Pisa", già segnato col n. 59 e ora posto fuori uso, perché gran parte del materiale ivi segnato non si trova più; il Bonaini, che nel 1865 fece una relazione sull'Archivio di Stato di Pisa indicò anche atti criminali dal 1510 al 1808 evidentemente attingendo dall'inventario in questione, ma senza controllare l'esistenza dei documenti, cosa naturale a causa del grande ammasso di carte disordinate che dovevano allora formare il nostro archivio appena costituito². Ma quello che interessa per i fini di questo lavoro è che nell'inventario vi è un'appendice che porta quest'indicazione "Filze di atti criminali consegnate dopo

¹ Cfr. CANTINI, *Legislazione toscana*, vol. XXXII, Firenze, 1808, pag. 103 e segg.

² BONAINI, *Il Regio Archivio di Stato di Pisa nel giugno 1865*, senza note topografiche, pag. 16.

la soppressione del Tribunale di I Istanza”; contiene i processi criminali segnati in appendice all’altro inventario vecchio del commissariato, riguardanti specialmente gli atti civili, ma non i protocolli criminali, gli atti e protocolli economici e alcune altre carte. Dunque anche allora queste non furono consegnate alla cancelleria comunitativa, ma rimasero nel “Pretorio” come un archivio segreto; all’Archivio di Stato furono forse versati dalla Prefettura o dalla Questura. Il n. 63 di quest’inventario è, sembra, il 55 del mio; l’ho messo insieme ad altri referti trovati a sé tra gli atti economici (n. 54), perché né degli affari contenuti in quel registro né di questi ho trovato alcun riscontro negli atti criminali, segno che quelle denunce non ebbero seguito e che sono perciò da considerare più atti di polizia che giudiziari. Il n. 58 è forse il 59 del nostro, ma gli anni non corrispondono: 1771-1799 in quello, 1787-1792 in questo, segno che qualche registro è andato perduto o che qualcuno dei protocolli economici del mio inventario corrisponde a qualche altro registro che era un tempo in una busta 58 (i n. 59 e 60 del mio inventario, benché con titolo diverso, sembrano del medesimo corollario). Incerti i n. 66-69 dell’inventario vecchio, intitolati “Specchietto di polizia”, “Libro detto Protocollo di polizia”, “N. 14 Specchietti di condanne”, “N. 4 Quaderni di precetti criminali”, che sono forse andati perduti. Il nostro criterio sarebbe stato di distinguere un archivio politico e di polizia del vicario e del commissario da uno giudiziario dell’Auditore. Di fatto questa distinzione non si può fare chiaramente, perché il commissariato era un organismo unico, né le funzioni erano così nettamente distinte che non vi potessero essere interferenze, specialmente quando un funzionario mancava e doveva essere sostituito; inoltre la divisione tra archivio segreto e giudiziario non fu fatta dal commissario stesso a tutto rigore secondo la legge. Prova di quest’ultimo fatto è che atti di polizia si sono trovati sia nell’inventario vecchio ancora in uso degli atti civili (numeri 1366, 1367, 1374/77) sia in quello degli atti criminali, come si è visto. Prova del primo fatto è che nella filza 33 troviamo che il 19 maggio 1802 il commissario Maffei, dando parere favorevole alla supplica del vicario che chiedeva una licenza, giustifica ciò affermando che si poteva accordare, poiché rimaneva l’auditore “che deve per ordine subentrare nelle sue ingerenze”; che nella busta 25, nella filza 45 e nel registro 62 troviamo varie volte l’auditore che firma per il commissario assente; che il vicario per gli affari economici dipendeva dall’auditore, prima che il commissario ottenesse il titolo di ministro superiore di polizia; che infine in altri casi troviamo il vicario surrogare sia l’auditore che il commissario (buste n. 37-40 del presente inventario). In conclusione ho dovuto adottare vari criteri secondo l’opportunità. Ho per esempio escluso dal presente inventario i protocolli criminali, benché, sembra, appartenessero in origine all’archivio segreto, non avendo essi alcuna affinità con gli altri documenti dell’Auditore o del Vicario in sostituzione dell’Auditore che già avevo trovato nel fondo staccato del commissario, sia perché dovevano avere qualche ragione di stare dove si trovavano, sia perché in parte riguardavano affari politici e di polizia, di cui, come si è detto, almeno in certe epoche, si occupò anche l’Auditore, sia per non smembrare gli atti contenuti insieme nelle buste, cosa in certi casi anche difficile a farsi, perché può presentarsi il dubbio se varie lettere, scritte ad una medesima persona, siano state indirizzate a lei in quanto rivestiva una carica o un’altra. Mi sono dunque limitato in quest’ultimo campo a qualche riordinamento cronologico e, quando era possibile, a distinzione di magistrati. Restava un’ultima difficoltà: l’archivio del commissario finisce col 1808, quello del governatore comincia nel 1807, quello dell’Auditore di governo comincia col 1814. evidentemente questa diversità di date può generare confusione, facendo credere che esistessero nello stesso tempo nel 1807 e 1808 un governatore e un commissario, o che l’auditore di governo sia cominciato solo nel 1814 e non nel 1807 come il governatore. In questo caso non vi era che seguire il criterio storico e tenere per base le due date 1808 e 1814 che delimitano l’epoca del governo francese. La data 1807, mentre non aveva alcun valore storico sostanziale né generale, né particolare per la magistratura, avrebbe portato a distinguere documenti di uno stesso anno, a volte anche a slegar filze già costituite. Inoltre i primi registri e buste nell’archivio del governatore mostrano chiaramente che vi sono state dell’incertezze e delle aggiunte, poiché dopo il numero 3 abbiamo un bis, un ter, un quater, così che, togliendo quanto riguarda il 1807 e il 1808, per aggiungerlo all’appendice del commissariato, non si ha alcuno spostamento della numerazione, anzi si dà maggior omogeneità all’archivio che, dopo l’interruzione di 6 anni, non poté avere la stessa organizzazione di prima. Gli spostamenti nell’ordinamento delle carte nelle buste sono state le minori possibili, essendomi limitato a ristabilire l’ordine cronologico dove mancasse a togliere gli affari che riguardassero altro magistrato, a meno che non si fosse trattato della stessa persona, che avesse avuto più uffici. Pur radunate così le sparse membra, non mancano lacune, tra cui la maggiore è quella degli atti economici dal 1784 al 1796, in parte colmata dai protocolli. Ugualmente è per gli atti del commissario Panciatichi

(specialmente dal 1784 al 1789) dei quali parte fu il 28 aprile 1789 consegnata dall'auditore Luigi Cercignani al nuovo commissario Siminetti, nella sua casa privata, riservandosi di dare le altre, quando questi fosse venuto ad abitare nella casa del commissariato "perché non erano significanti". Tra le carte consegnate vi erano due copialettere e le istruzioni date al Panciatichi nel 1772 "per regola e governo della sua carica". Proprio queste carte, che sarebbero state le più importanti, non si trovano più e forse non furono più dal Siminetti riposte in archivio (cfr. per tutto ciò il doc. contenuto nella busta 2). Anche riguardo ai protocolli economici abbiamo ampie lacune, come si rileva sia dai numeri a penna nella costola, sia dal fatto che di quelli si trovano per lo meno 4 generi diversi (cfr. i n. 62, 63, 64), il che fa supporre ne esistessero varie serie parallele, almeno per una parte del periodo di tempo che ci interessa, mentre, allo stato attuale delle cose, se per alcuni anni abbiamo più di un registro, per altri non ne abbiamo nessuno. Del resto tra i citati atti criminali, consegnati alla cancelleria del comune dal Tribunale di I Istanza, troviamo ai n. 66-69 uno "Specchietto di polizia", un libro detto "Protocollo di polizia", 14 specchietti di condanna, 4 quaderni di precetti criminali, che solo in parte possono corrispondere ai rimasti, anche ammettendo che il n. 58 sia il 59 del nostro inventario, benché gli anni non siano uguali (1771-1799 invece di 1787-1792).

La fine del sec. XVIII rappresenta per la storia delle magistrature pisane, come di quelle toscane in genere, un'età di riforme. Si fanno i primi passi verso gli ordinamenti moderni, si specificano le competenze, si coordinano le funzioni affini. Tali riforme si rispecchiano naturalmente nella costituzione delle serie archivistiche, e occorre conoscere quelle per poter ricostruir queste, quando siano rimaste disintegrate. È ciò che noi abbiamo fatto per il fondo politico e di polizia (o segreto) dell'archivio del commissariato di Pisa. Questo archivio comprende nella sua parte di maggior consistenza i processi civili, e solo per epoche più recenti i processi criminali, poiché i più antichi sono andati perduti; si hanno poi suppliche ed informazioni riguardanti materie giudiziarie specialmente, ma anche amministrative. Il commissario fino al 1772 era infatti magistrato sia giudiziario che amministrativo, mentre funzioni di ordine simile erano esercitate anche da altri uffici, come quelli dei priori (processi di appello alle cause civili), dei consoli del mare, dell'ordine di S. Stefano, dei magistrati dei fossi, dei surrogati, delle fabbriche e coltivazioni, dell'Università, dei massari della nazione ebrea, i quali tutti per ragioni di materia o di persone avevano anche poteri giudiziari. Questo stato di cose, come si è detto, cominciò a cambiare alla fine del sec. XVIII: le funzioni giudiziarie vennero sempre più a concentrarsi nel commissariato, mentre, nello stesso tempo, vennero aumentando anche le sue funzioni amministrative per il nuovo indirizzo dato dal governo lorenese all'organismo statale. Di conseguenza in seno al commissariato si venne a formare una distinzione di organi, che non fu mai completa rimanendo unico l'ufficio, ma che bastò a dare vita a nuove serie. La nostra cura fu dunque di riunire quegli atti, che avevano un carattere più amministrativo che giudiziario, nel senso che spiegheremo meglio in seguito, ai quali non era stata finora data una sistemazione definitiva e che si trovano divisi in diversi locali e con diverse numerazioni, facendone un'appendice alla parte più propriamente giudiziaria dell'archivio. Questo ordinamento corrisponde in parte a quello dell'archivio segreto che secondo la legge del 13 settembre 1774 sulle cause criminali (art. 24 e 25) doveva essere costituito dai protocolli criminali e da tutto il carteggio per affari di governo, di polizia ed economia, al contrario dei processi che erano consegnati alle cancellerie comunitative³. Abbiamo escluso solo i protocolli criminali per il loro carattere giudiziario. Invece abbiamo incluso le filze segnate coi numeri 1366, 1367, 1374-1377 nella numerazione vecchia del commissariato, le quali benché si trovassero insieme ai processi civili, avevano un carattere diverso, e i primi 5 registri o buste dell'archivio del governatore, perché anteriori al 1814, anno dal quale, per ragioni storiche, ci è sembrato più opportuno fosse dato inizio a quel fondo. Per il resto si sono fatti solo pochi spostamenti, per lo più di carattere cronologico. Non siamo riusciti a colmare varie lacune, dovute evidentemente a dispersioni.

Quali erano le funzioni del commissario? La legge del 30 settembre 1772⁴ per il nuovo compartimento dei tribunali di giustizia colla tabella annessa e coll'art. 33, attribuendo ad un vicario che ebbe facoltà, con l'autorizzazione dell'auditore, di condannare a pane ed acqua, da poche ore fino a 3 giorni; al

³ Cfr. CANTINI, *Legislazione toscana*, vol. XXXII, Firenze, 1808, pag. 103 e segg.

⁴ Una volta per tutte si avverte che quando si citano leggi, circolari, regolamenti senz'altra specificazione ci si riferisce alle collezioni di Leggi e Bandi che si trovano specialmente negli Archivi di Stato.

sequestro nel Pretorio, ai precetti della sera, dei giuochi, delle osterie, «de non conversando», di non ricevere e simili, con l'obbligo però di riferirne settimanalmente al Presidente del buon governo (art. 56 della legge 30 novembre 1786), il quale provvedeva anche nei casi in cui occorressero pene maggiori. Il 2 giugno 1794 però venne pubblicato il motuproprio reale del 26 maggio antecedente con cui si conferiva al commissario regio di Pisa il titolo di ministro superiore di polizia, per il quale egli poté decidere in affari economici, in seguito ai rapporti del bargello e del vicario, condannare in pene pecuniarie fino alla somma di L. 100, al carcere fino ad un mese, alla casa di correzione, alle staffilate, da darsi in privato, all'esilio dalla città e 5 miglia intorno, purché non eccedesse il termine di 6 mesi, ed all'esilio da tutto il Granducato. La procedura, anche nel caso che si arrivasse alla punizione, non era formale, ma camerale, sempre che si trattasse non di veri delitti, ma di cattiva condotta, con l'obbligo che si contestasse l'accusa al colpevole e gli si lasciasse luogo a difendersi (art. 49 e 56 legge 30 novembre 1786). Solo per un breve periodo, dal 27 agosto 1791 al 29 gennaio 1802 (copia del bando con quest'ultima data è nella filza 33), si proibì di fare processi non formali e si stabilì che gli atti fatti dai tribunali per commissione dei dipartimenti di polizia dovevano essere considerati come primordiali, da servire alla compilazione del processo ordinario: si ritornò poi al sistema precedente. Era in ogni caso ammesso il ricorso al Trono per il tramite della Consulta. I delitti politici per giacobinismo furono anch'essi risolti economicamente dal commissario alle dipendenze della Deputazione di polizia di Firenze⁵. L'Auditore non vi ebbe ingerenza⁶. Il 30 novembre 1799 furono estesi anche a Pisa i procedimenti della Delegazione economica di Firenze per cui si potevano punire con «alcuno dei grandi inferiori di servizio ai pubblici lavori» quelli che si erano iscritti al battaglione toscano, quelli che avevano spontaneamente fornito ai Francesi nomi per ostaggi e quelli avevano cospirato alla demolizione delle armi granducali; con l'esilio perpetuo o il carcere a tempo i promotori e fautori di club patriottici; con pene dalla semplice ammonizione al confino in Volterra e suo vicariato i membri dei club stessi; col carcere a tempo e successivo esilio a beneplacito o in perpetuo dal Granducato i declamatori contro la Monarchia e il Granduca⁷. Non furono ammessi ricorsi per il tramite della Consulta.

Il 22 febbraio 1778, soppresso il magistrato di sanità di Pisa, anche i relativi affari passarono al Commissariato.

Il 29 maggio 1800 si affidava al Commissario anche la sorveglianza sul Bagno dei Forzati, lasciando al Provveditore dell'Ufficio dei Fossi soltanto la parte finanziaria ed annonaria.

Il 21 ottobre 1802 si concedeva al Commissario la facoltà di comminare pene fino a tre anni di Lavori forzati con il permesso regio.

Nel breve tempo dell'occupazione francese (dal marzo al luglio 1799) i vari magistrati rimasero al loro posto. Soltanto il bargello prese il nome di ispettore di polizia e vi fu un'ingerenza anche della municipalità sugli affari del commissario e del vicario, poiché essa prese delle attribuzioni simili ad una prefettura odierna con autorità anche nella provincia.

Non è chiaro se, nelle origini, il commissario avesse anche funzioni militari. Troviamo però nel commissario Panciatichi anche il titolo di capitano generale. Fino al 1780 pare vi fossero a Pisa alcuni dragoni e una compagnia veterana⁸: in quell'anno fu costituita invece una compagna civica di milizia volontaria, non regolare, i cui membri non abbandonavano le loro occupazioni, composta di un capitano, 18 ufficiali e sottoufficiali, 120 comuni (decreto del 14 settembre). Questa milizia dipendeva direttamente dalla Segreteria degli Affari militari di Firenze e dal commissario militare di Livorno. I dragoni furono sostituiti da un corpo di cavalleggeri, ma anche su di essi il commissario non aveva autorità, poiché, avendo il 17 ottobre 1789 i Deputati del teatro richiesto a Firenze qualche membro di quel corpo, di lì si scrisse al commissario di intendersela «col sig. cav. Tenente Pini al quale sono già stati dati gli ordini relativi». Con Regolamento interno del 30 giugno 1789 fu ristabilita in Pisa una compagnia veterana e regolare. In seguito ad un tumulto, scoppiato a Pisa (come a Livorno) per la ripristinazione delle compagnie religiose, con lettera del 19 luglio 1790 il Granduca faceva ripristinare anche il corpo dei dragoni, di cui un centinaio si divise tra le due città⁹. Su questi sembra che il

⁵ Cfr. ZOBBI, *Storia civile della Toscana*, III, Firenze, 1851, pag. 383.

⁶ Filza n. 33, 28 marzo 1800.

⁷ Busta n. 10 alla data citata; ZOBBI, *op. cit.*, pag. 384 e segg.

⁸ Cfr. N. GIORGETTI, *Le armi toscane*, vol. II, Città di Castello, 1916, pag. 26 e segg., 77 e segg., 89 e segg. (ed. dell'Uff. Stor. D. Corpo di ST. Magg.): busta n. 2 presente inven.

⁹ GIORGETTI, *op. cit.*, pag. 100 e seg.

commissario avesse maggiore ingerenza, poiché troviamo che egli, con lettera del 5 aprile 1794 inviò 12 dragoni a Livorno per la vigilanza alle corse e il 28 maggio un picchetto di dragoni distaccato al confine di Viareggio era stato lì con la sua intelligenza¹⁰. Nessuna ingerenza sembra invece che avesse il commissario sul battaglione delle bande, istituito a Pisa con decreto del 20 agosto 1794, che avrebbe dovuto comprendere 2736 uomini con a capo un colonnello (fu prima un Concioni, poi, come interino, il cap. Antonio Bracci Cambini)¹¹, scelto dal Granduca su terne proposte dal Provveditore dell'Ufficio dei fossi, col consiglio di due deputati. A quell'Ufficio spettava anche l'amministrazione economica del battaglione. Né si trova mai nominato il corpo delle bande del commissario Siminetti del 1794.

Gli unici atti militari trattati erano quelli riguardanti l'assoggettamento alla disciplina militare dei discioli, i quali atti del resto rientravano piuttosto nelle funzioni di polizia. Divenuto commissario di Pisa alla fine del 1795 o principio del 1796 Gherardo Maffei, che era maggiore delle truppe regolari e già segretario della segreteria degli affari militari fin dal 1789, date anche le condizioni dei tempi, aumentarono gli affari militari. Il 30 giugno 1796 (busta n. 7) si destinavano a Pisa due compagnie del reggimento reale toscano; altre furono inviate alla fine del 1798, destinate a Pietrasanta, dove si organizzavano bande di volontari¹²; il Maffei si trova spesso in corrispondenza col generale La Villette e il conte Strasoldo in Livorno, colla segreteria di guerra in Firenze, sia per alloggi e approvvigionamenti a truppe francesi, sia riguardo a pagamenti ed armamenti ai militi delle bande e informazioni sui medesimi, sia per trasmissioni di ordini superiori ad ufficiali. Il breve tempo della dominazione francese scompagnò naturalmente l'esercito. Dopo la restaurazione si trovava difficoltà a ricostruire il corpo dei dragoni, si istituirono 3 compagnie di truppe urbane volontarie. Quelli che avevano appartenuto alle bande, che si erano poi uniti alle milizie aretine, furono, dopo varie incertezze, licenziati¹³. Il 19 aprile 1800 vennero ricostruiti un I e II reggimento real toscano; avevano sede in Livorno e Firenze, ma qualche compagnia dovè essere stanziata anche a Pisa. Ugualmente fu ricostituito un corpo di dragoni. Certo in relazione con ciò dovè essere il dispaccio del 21 aprile di quest'anno, partecipatoli 6 maggio, con cui finalmente si stabiliva che al commissario pro-tempore di Pisa fosse affidato il comando della piazza, lasciando il comando interno dei loro corpi ai comandanti dei dragoni e dei veterani¹⁴. In esecuzione del regolamento dell'11 giugno 1800 anche in Pisa e provincia si costituì una legione, composta di 8 compagnie, comprese quelle del vicariato di Vicopisano, di colonne mobili (con qualche difficoltà, specialmente per rivalità di capi), mentre alle compagnie di truppe urbane si sostituivano 6 compagnie di cacciatori volontari. Nell'ottobre erano sciolte le legioni¹⁵ mobili. Gli altri corpi, se anche furono per poco tempo sciolti (ma non risulta dai nostri documenti) furono presto ricostituiti¹⁶ e da questo momento non vi furono altre importanti variazioni.

Il 7 marzo 1807 il commissario Viviani otteneva il titolo di Governatore, senza che per questo variassero le sue funzioni. L'11 gennaio 1808 egli assumeva il titolo di commissario civile, perdendo le attribuzioni militari. Il 6 aprile seguente assumeva il titolo di viceprefetto, una parte delle funzioni di polizia passavano ai maires, al vicario si sostituiva il commissario di polizia alle dipendenze, oltre che di quelli, del Tribunale¹⁷. Poco dopo il Viviani era sostituito nella carica da altri.

Quale giudizio si può dare intorno alle istituzioni fin qui descritte, specialmente in rapporto alle attuali? Ciò che si presenta subito all'osservazione è la mancata distinzione degli organi e specialmente la confusione tra amministrazione, giustizia, milizia. Nel commissario troviamo concentrati poteri corrispondenti a quelli di un prefetto, in parte di un procuratore del Re o di un Presidente di Tribunale, di un comandante militare. Nel vicario troviamo riunite le funzioni di un

¹⁰ Busta n. 7.

¹¹ Intorno a questo Antonio Bracci Cambini cfr. i n. 116, 110, 109, dell'Archivio Bracci Cambini, recentemente donato al R. Archivio di Stato in Pisa. Il primo contiene carte amministrative di una compagnia del battaglione, consegnate dal comandante cap. Camillo Del Mosca al suo successore Antonio Bracci-Cambini; il secondo è un'interessante progetto, composto dallo stesso Antonio, per un corpo di una milizia nazionale e da lui dedicato a Ferdinando III nel 1814, il terzo una copia del precedente, fatta dal figlio Nemesio e Dedicata al Duca di Parma nel 1854.

¹² Busta n. 9, 29 novembre e 15 dicembre 1798; Busta n. 10, 4 gennaio 1799.

¹³ GIORGETTI, *op. cit.*, pag. 231. busta n. 20 alla data.

¹⁴ Busta n. 10, 1, 13, 21, 25 agosto, 4, 16 settembre, 9 ottobre 1799.

¹⁵ Busta n. 20, 11 giugno, 12, 22, 23, 31 luglio, 28 agosto, 4 ottobre 1800.

¹⁶ GIORGETTI, *op. cit.*, II, 249 e segg., 297 e motuproprio reale del 22 ottobre 1801.

¹⁷ Busta n. 31 alle relative date.

questore, di un pretore ed in alcuni casi anche di un ufficiale militare, di un funzionario di prefettura. Certo la legislazione Leopoldina aveva già fatto un gran passo nel senso di una migliore organizzazione degli organi, specialmente al centro, dove si trovano distinte le varie Segreterie, la Presidenza del Buon Governo e quella del Supremo Tribunale di Giustizia; ma alla periferia rappresentanti diretti dello Stato in tutti gli affari erano specialmente i giudici criminali o vicari; anche la distinzione fatta a Pisa tra commissario ed auditore, a ben guardare, non contraddice troppo a quanto abbiamo affermato; infatti il secondo era considerato specialmente come un giudice civile¹⁸, simile in ciò ai podestà dei piccoli paesi, e al primo, attraverso la Potestà Economica, vennero molte attribuzioni che erano effettivamente criminali (cfr. l'espressione caratteristica «Atti criminali economici» nella busta n. 46) senza contare che egli era gerarchicamente capo di tutta l'organizzazione del commissario. Il vicario poi dipendeva direttamente tanto dall'auditore, quanto dal commissario, indirettamente tanto dal Supremo Tribunale di Giustizia che dal Presidente del Buon Governo. Gli art. 49 e 56 del codice penale del 30 novembre 1786 proprio nello stesso tempo che proibivano i processi camerali o segreti, li riammettevano, dando le regole che si dovevano seguire nel caso fosse conveniente farli e la stessa cosa si faceva per mezzo di circolari segrete. Nei detti articoli si parla di «trasgressioni e delitti di polizia». Maggiori elementi si ricavano dall'art. 109 che parla di «trasgressioni alle leggi e consuetudini dello Stato sopra i funerali, sopra i giuochi e le ore nelle quali debbono stare serrate le osterie e bettole», le quali «tolta la facoltà di procedere per inquisizione, saranno rilasciate alla coercizione economica... come tutte le altre trasgressioni e mancanze che sono più propriamente di polizia». Il fatto che quei casi di convenienza non fossero mai ben specificati circondava di mistero l'opera del Buon Governo e poteva dar luogo ad arbitrarie interpretazioni, senza contare i sistemi di spionaggio dei così detti esecutori, comandati da capisquadra e dal bargello che indagavano anche sulla condotta privata delle famiglie. Infine l'art. 3 del codice dispone che si dovevano segnalare alla Podestà Economica, perché fossero vigilati, quanti avessero commesse offese di parole o percosse in rissa, danni dati di campagna, escluso l'incendio, piccole truffe e stellionati non eccedenti l'importare di lire 70 e gli stupri e adulteri senza violenza, tutti reati punibili solo a querela di parte, quando il drenaggio non avesse rilasciato quietanza. È evidente, benché non risulti chiaro dalla legge (ma risulta anche dai documenti che qui si descrivono), che la Podestà Economica non doveva limitarsi alla vigilanza, ma, specialmente in casi di ricaduta, doveva anche punire. Nell'elenco riportato non risulta il furto semplice sotto gli scudi 50 per cui sono fissate le pene nell'art. 72. sembra dunque che per esso fosse ammesso il procedimento inquisitorio. In ogni caso, qualunque fosse la giustificazione giuridica del provvedimento, noi troviamo compresi spesso piccoli furti nei nostri documenti; del resto, come abbiamo visto, Podestà economica e Giustizia si assommavano spesso nelle stesse persone. Anche la circolare del 13 febbraio 1787 non specifica riguardo ai casi in cui erano ammesse risoluzioni economiche se non con la vaga espressione «secondo che portano le loro facoltà»¹⁹. Né le disposizioni sopra citate riguardo all'obbligo del processo formale, quando si trattasse di veri e propri delitti, data l'indeterminatezza di confini tra le varie attribuzioni, doveva avere molto effetto. Ne conseguiva che in Pisa il commissario e il vicario nello stesso tempo prendevano dei provvedimenti di polizia (obbligo di ritiro ad una data ora, di non frequentare osterie, di non frequentare persone di diverso sesso, ammonizione, esilio, ecc.) simili a quelli che si prendono attualmente, e nello stesso tempo giudicavano quelli che erano incorsi in contravvenzioni (cioè non si erano attenuti a regolamenti, spesso istituiti dai loro stessi giudici o di cui questi erano i custodi) e in altri piccoli delitti il cui concetto non era ben specificato e prendevano provvedimenti contro coloro che, avendo commesso un vero delitto, ma, non essendo punibili in regolare giudizio, potevano essere pericolosi. Gli stessi provvedimenti avevano spesso carattere più che di semplici espedienti preventivi di vere e proprie punizioni (staffilate, carcere, lavori forzati in casi di contravvenzione); lo stesso esilio dalla circoscrizione rendeva a volte impossibile la vita a chi aveva tutti i suoi interessi in quella. Specialmente gli esiliati politici fanno continue suppliche per essere graziati da questa pena e a volte preferiscono il carcere in patria; uno risponde chiaramente al funzionario che gli intima di partire da

¹⁸ Filza 33, 1 ottobre 1802, «L'auditore che deve per ordine subentrare nelle sue ingerenze del vicario e che fino a S. Martino resta esente dalle sue principali occupazioni che sono le civili».

¹⁹ Cfr. per tutto ciò anche SALVIOLI, *Storia della procedura*, vol. III, St. Dir. It., DEL GIUDICE, parte II, pag. 390; del resto il Giusti, che fu quasi per tutto il nostro periodo presidente del buon Governo fu un "esecutore illuminato" (*op. cit.* pag. 393); ZOBBI, *op. cit.*, II, Firenze, 1850, pag. 197, 379, 435; PERTILE, *Storia del diritto italiano*, II, 2, Torino, 1898, pag. 214 e seg.

Pisa, dove era tornato nonostante il decreto di esilio, che «non aveva niente da obiettare, ma sarebbe certamente tornato, perché non voleva rubare o mendicare per vivere»²⁰. I nuovi codici di procedura penale e il nuovo regolamento di polizia, diminuendo il soverchio sospetto in cui, in regime liberale, erano tenuti i poteri pubblici, hanno certamente introdotto alcuni principi analoghi a quelli descritti, ma sempre con le dovute cautele. I provvedimenti preventivi di polizia sono presi non dal solo Prefetto o dal Questore, ma da un consiglio, molto largo, di cui fa parte il Procuratore del Re, in modo da rendere difficile l'arbitrio. Nei casi di confino ci si preoccupa di assicurare la sussistenza del condannato²¹. Le contravvenzioni sono giudicate dal Pretore o dal Presidente del Tribunale, secondo la gravità del fatto²². Il Pretore può anche decidere per decreto, ma solo quando non si possa ricorrere ad una misura di sicurezza e quando si tratti di multe; si può sempre fare opposizione. La necessità del difensore, che nel 1865²³ era inderogabile è ritenuta facoltativa poi nelle legislazioni seguenti²⁴ per pene inferiori, che, però, sono in ogni caso determinate, se pure portate ad un limite più altro recentemente. L'art. 50 del codice Leopoldino, dove è detto che «in tutte le cause criminali si dovrà deputare ex officio un difensore all'imputato povero», apparentemente più largo è, di fatto, più ristretto, perché col termine «criminale» si escludono implicitamente le cause economiche, cioè la maggior parte di quelle presentemente risolte dai pretori e quelle riguardanti delitti per turbamento dell'ordine pubblico o politici. Senza contare il fatto che il difensore, anche quando era ammesso, e non è il nostro caso, poteva intervenire solo ad atti procedurali compiuti senza la presenza del reo²⁵. Chi abbia commesso un vero delitto e, o sia stato assolto nel processo, o abbia già scontato la pena, può, nella legislazione attuale, essere sottoposto a provvedimenti, se sia considerato pericoloso, ma questi sono presi solo dal Pretore o dal Presidente del Tribunale, nella veste di giudici di sorveglianza. Infine i provvedimenti stessi non hanno carattere repressivo: tipica l'istituzione delle colonie agricole. Il divieto di soggiorno in determinati comuni e province si avvicina all'esilio, ma è dato solo per motivi politici o ragioni locali²⁶. Come si spiegano nella dottrina istituzioni antiche e moderne? La scuola dell'illuminismo, se spostava la giustificazione della pena dallo Stato, astrattamente inteso, all'individuo, per i cui interessi era sorto il contratto sociale, non superava però il concetto che la pena dovesse mirare soprattutto ad impedire che il reo compisse nuovi delitti e allontanare gli altri dall'impulso ad imitarlo col terrore. Con ciò si identificava amministrazione e giustizia (questa infatti si trova definita come potere esecutivo o giustizia amministrativa), poiché si trattava sempre di un potere unico che doveva applicare la legge e imporre la sanzione all'individuo che la violasse, senza alcuna attività autonoma indipendentemente dal potere legislativo. La preoccupazione era invece di distinguere il potere legislativo dall'esecutivo, perché il giudice non sentenziasse in causa propria. Quell'identificazione però non aveva conseguenze feconde, in quanto riduceva piuttosto l'amministrazione a giustizia che il contrario. Infatti era il concetto di intimidazione quello che unificava i due principi. In ogni caso l'effetto migliore delle nuove teorie fu quello di provocare una mitigazione nelle pene e un miglioramento della procedura. Il prologo al nuovo codice penale toscano del 1786 si compiace dei buoni effetti ottenuti colla mitigazione delle pene, congiunta con la più esatta vigilanza per prevenire le ree azioni. Tuttavia, dato il concetto di prevenzione sopra illustrato, la conseguenza del principio doveva essere una maggiore indulgenza per i delitti più gravi e una maggiore severità per i minori e per le misure di polizia, che prendevano a volte l'aspetto di misure repressive²⁷. Del resto presto si doveva tornare a maggiore severità anche per i delitti più gravi e fu ristabilita la pena di morte. Inutilmente i seguaci della tradizione Leopoldina sostenevano che si

²⁰ Filza n. 45, 28 marzo 1800.

²¹ Cod. pen, 27 febbraio 1913, n. 127, ar 298; nuovo cod. 20-26 ottobre 1930, art. 506 e 509; Legge pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144 art. 94-116, 128; idem 1926, 6 novembre, n. 1846, art. 166-179 e 189.

²² Cod. Proced. Pen. 1913, art. 16 e 73. idem 1930, art. 31 e 125.

²³ Cod. Proced. Pen. 1865, 26 novembre, art. 632-637.

²⁴ Idem 1913, art. 73; idem 1930, art. 125.

²⁵ SALVIOLI, *op. cit.*, pag. 388.

²⁶ Cod. pen. 1930, tit. VIII e particolarmente gli art. 202, 203, 205, 215, 216, 233, pref. pag. 12; Cod. proc. Pen. 1930, art. 633-647.

²⁷ Il MANZINI (cf. Appunti di st. d. dir. it. La storia del diritto penale dai comuni ai giorni nostri, Padova, 1932, pag. 7) osserva che il codice del 1786, nel definire l'oggetto della pena, non si ispira ad un unico concetto filosofico e che il progresso del diritto penale in Italia nel sec. XVIII, si dovè più che alla dottrina alle esigenze dei bisogni del momento ed all'esperienza. Riconosce però anch'egli (pag. 6) un riflesso della dottrina nella legislazione.

dovesse invece far ciò che non si era fatto nel 1786, cioè un chiaro regolamento di polizia: non ottennero lo scopo²⁸. Dopo la restaurazione ritroviamo in Pisa continuati vecchi metodi nella distinzione tra un auditore giudice per le cause civili e un auditore di governo, per le cause criminali e la polizia. Solo nel 1838 troviamo la distinzione tra le due funzioni con l'istituzione del direttore degli atti criminali e della sezione correzionale del Tribunale di I Istanza²⁹. Tuttavia, anche cambiate le istituzioni, la persistenza di vecchie idee si trova ancora nel Regolamento di polizia del 22 ottobre 1849. In esso troviamo, accanto alla polizia amministrativa, quella punitrice, dove figurano anche le determinazioni di pena per contravvenzioni; ancora nel 1853 questa parte non fu compresa nel codice penale, ma in un regolamento di polizia punitiva.

L'ulteriore sviluppo della scuola illuministica, aggiungendo principi etici agli originari utilitaristici, accentuava il carattere di repressione della pena, concepita come ristabilimento dell'ordine morale o giuridico violati, come retribuzione, come taglione; introduceva nello stesso tempo il concetto di emenda. Riconoscendosi un'attività propria dello Stato, sia pure limitata il più possibile, non consistente nella pura applicazione della legge, si distinguevano i concetti di potere esecutivo e di potere giudiziario, che dovevano essere perfettamente indipendenti l'uno dall'altro, per quanto il secondo concetto non fosse sempre chiaro e, a volte, si tendesse a ridurlo a quello di potere legislativo. Il sospetto verso il potere esecutivo, particolarmente per riguardo alla polizia, importava per esso le maggiori limitazioni, mentre nel campo della stessa giustizia si cercava di impedire al massimo l'eventuale arbitrio della sezione di accusa. Ma nello stesso tempo si affermavano nuove tendenze. Già il Romagnoli dava grande importanza al concetto di prevenzione, come intervento dello Stato per eliminare le cause sociali dei reati. Le idee positiviste ristabilirono in onore il concetto di difesa sociale, al quale però si aggiungeva quello di irresponsabilità del delinquente. Ciò portò a conseguenze opposte. Da una parte si concluse che il delinquente dovesse essere eliminato dalla società come eternamente pericoloso, giungendo in casi più gravi, ma non troppo rari, fino alla morte; dall'altra che si dovessero specialmente modificare le condizioni sociali che formavano l'ambiente che portava necessariamente al delitto e, quando questo fosse avvenuto, trattare i delinquenti come malati da curare. Ritornava il concetto di unità di repressione e prevenzione, ma erano invertiti i termini. La pena non era più considerata come una vendetta sociale, ma come uno tra gli altri mezzi preventivi del delitto, non solo di polizia, ma anche, e più, sociali. Un'ulteriore elaborazione era portata dalla scuola idealistica, la quale accettava quei concetti di unificazione tra repressione e prevenzione, nonché l'idea del confluire delle condizioni sociali e fisiologiche nel delitto, propri del positivismo, ma toglieva da esso il suo rigido determinismo e riduceva la pena a rieducazione o autorieducazione. Il nuovo codice penale, come avviene quasi sempre, non segue con intima coerenza un solo sistema filosofico. Accetta il concetto di difesa sociale, specialmente in quanto corrispondesse all'esigenze della Rivoluzione Fascista, miranti a rafforzare lo Stato rispetto all'individuo, senza rinunciare del tutto né alle più legittime esigenze dell'illuminismo riguardo ai diritti dell'individuo né a quei motivi di rieducazione che erano stati posti in modo esplicito od implicito dal positivismo e dall'idealismo. Benché la logica di questi due ultimi sistemi, comunque s'intendano, porti all'unificazione, in sede speculativa, di potere esecutivo e giudiziario, non si esclude per questo una distinzione di organi, necessaria non solo per la complessità della vita moderna e delle funzioni statali, ma anche per una maggior garanzia di rispetto alle leggi. In questo senso nulla ci posso insegnare le istituzioni pisane e toscane descritte, che mostrano in atto quella confusione di organi, se non in senso negativo, cioè di additare errori da evitare³⁰.

In quanto agli ordinamenti militari, se l'esiguità dei quadri, il sistema di arruolare nell'esercito i discoli, il comando della piazza dato al commissario in unione alle sue funzioni civili, mostrano la scarsa coscienza, del resto notoria, dell'importanza di una forza armata in governanti e popolo della Toscana granducale, tuttavia nei vari sistemi di milizie volontarie, non distratte, al di fuori delle necessità temporanee di servizio, dalle ordinarie occupazioni civili, possiamo trovare qualche cosa di interessante. Le attuali discussioni tra fautori della Nazione armata e fautori dell'esercito professionale

²⁸ ZOBBI, *op. cit.* III, pag. 625 e seg.

²⁹ Motuproprio 2 agosto 1838, art. 11, 15, 177, 205-228.

³⁰ BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, Monaco, Soc. Tip. S. a., pag. 10 e seg., 76, 160 e segg., 196, 198; FILANGERI, *La scienza della legislazione*, tomo IV, Venezia, 1784, pag. 6 e segg., 11, 13 e seg., III ibid. 1783, pag. 305 e segg., 334 e segg., 339; G. D. ROMAGNOLI, *Genesi del diritto penale in It. da Ces. Becc. alla promulg. del cod. vig.*, in *Enc. Dir. Pen.*, II, 1906; SPIRITO, *Stor. diritto pen. It.*, voll. 2, Roma, 1925; ROCCO, *pref. Cod. pen.*, 1930; COSTAMAGNA, *Diritto pubblico fascista*, Torino, 1934, pag. 422.

o, quanto meno, a lunga ferma, mostrano come ancora sia vivo il problema, tanto più dopo i provvedimenti italiani sulla Nazione militare.

Resta da parlare dell'importanza per la storia politica che possono avere i nostri documenti. Non molto si può da essi ritrarre riguardo alla rivoluzione e reazione negli agitati anni 1799-1800, perché, dopo la battaglia di Marengo, il Presidente del Buon Governo, per togliere ogni traccia di odi e rancori derivanti dai passati avvenimenti politici, fece bruciare i processi contro i repubblicani, esistenti nel suo dipartimento e la stessa cosa ordinò ai tribunali provinciali³¹. L'ordine naturalmente fu eseguito anche a Pisa, così che noi non troviamo nell'archivio del commissariato alcun processo politico, ma solo le suppliche di molti condannati durante il processo o dopo la sentenza, che ci possono illuminare molto, ma non bastano per una storia completa. Né più fortunati siamo in altri archivi. Il presidente della municipalità, Iacopo Nardi, con una nobile lettera, ritirandosi dalle sue funzioni, consegnò al commissario Maffei tutte le carte del suo ufficio, per mostrare che egli non aveva nulla da nascondere del suo operato, poiché tutto egli aveva fatto per il bene pubblico³². Poco dopo, necessitando, da parte dell'Ufficio dei fiumi e fossi, rintracciare alcuni atti della soppressa municipalità, se ne faceva richiesta al commissario, il quale, compiute inutilmente ricerche, proponeva a quello che inviasse un famiglio per continuarle con maggiore diligenza³³. Non sappiamo come si sia concluso l'affare, ma è probabile che fin d'allora nulla sia stato trovato; non resta da supporre altro se non che i documenti della municipalità siano stati distrutti insieme ai processi politici. Certo nulla si ha nell'archivio del Comune. In queste condizioni è evidente che ogni lavoro sarebbe di limitato interesse. Anche qui torna in campo l'eterna questione degli archivi privati. Molto infatti si potrebbe trovare presso famiglie pisane e specialmente Ruschi e Vaccà-Berlingheri. Le stesse notizie che dà lo Zobi sui professori universitari sospesi dall'insegnamento solo in parte si possono ricavare dai nostri documenti. In ogni caso l'archivio del commissariato può sempre essere utile per completare notizie su singoli fatti e personaggi; per gli studi di storia corsa è stato già sfruttato e lo potrà essere ancora. I rapporti del bargello, contenuti nella busta 24, meriterebbero forse un regesto³⁴.

Questo lavoro non sarà stato inutile se avrà contribuito a facilitare le ricerche di storici del settecento indicando loro una fonte, a lumeggiare meglio istituzioni amministrative e giudiziarie toscane di quel secolo.

MARIO LUZZATTO
del R. Archivio di Stato di Pisa.

³¹ ZOBÌ, *op. cit.*, III, pag. 456 e segg.; busta 43, 23 febbraio 1801.

³² Busta 10, 29 messifero, a. VII (17 luglio 1799).

³³ Filze 33, 27 maggio 1800.

³⁴ Per cose di indole economica, amministrativa e finanziaria possono in parte supplire gli atti dell'Ufficio dei fossi: interessante è anche il carteggio Manzi, depositato presso l'archivio di Stato di Pisa.

TAVOLA DELLE SERIE

- Serie I. Commissario. Affari civili e di polizia. Busta 1-19 a. 1760-1808.
Serie II. Commissario. Affari militari. Busta 20-23 a. 1798-1808.
Serie III. Commissario. Rapporti di polizia. Busta 24 a. 1800-1807.
Serie IV. Commissario. Affari del Bagno dei forzati. Busta 25-28 a. 1800-1806.
Serie V. Commissario. Copialettere. Busta 29-31 a. 1801-1808.
Serie VI. Vicario. Affari diversi. Busta 32-36 a. 1774-1808.
Serie VII. Vicario. Deputazione di sanità. Busta 37-40 a. 1804-1805.
Serie VIII. Vicario (Auditore Commissario). Affari politici e di polizia. Busta 41-43 a. 1767-1807.
Serie IX. Vicario (Auditore Commissario). Atti economici. Busta 44-54 a. 1789-1808.
Serie X. Vicario (Auditore Commissario). Referti ed atti incompiuti. Busta 55-56 a. 1781-1808.
Serie XI. Vicario (Auditore Commissario). Protocolli economici. Busta 57-64 a. 1784-1808.

Nuova	Numerazioni			Descrizione	Anni	
	Rossa	Turchina	Nera		Primo	Ultimo
Serie I – Commissario. Suppliche e rescritti. Lettere ricevute per affari civili e di polizia.						
1	8 18	14 43	1 30	Busta intitolata “Commissario Panciatichi – Affari Pisa dal di 2 ottobre 1766 al di 30 novembre 1784”.	1760	1785
	2 4 7	16 18 21	23 5 8			
2	2 7	16 21	3 8	Busta intitolata “Commissario Siminetti – Affari del commissariato di Pisa – Anno 1789, 1° maggio a tutto dicembre” (Il Siminetti fu eletto in quest’anno).	1789	
3	3	17	4	Busta c. s. 1790.	1790	
4	4 7	18 21	5 8	Busta c. s. 1791.	1791	
5	5 7	19 21	6 8	Busta c. s. 1792. vi sono notizie su Filippo Buonarroti (cf. ERSILIO MICHEL: <i>Vicende di Filippo Buonarroti in Corsica</i> in «Arch. Stor. Corsica», a IX, 1933, pag. 481 e segg.) e sulla venuta di un principe polacco «Resenschi» che avrebbe portato con sé varie persone compromesse politicamente (27 novembre e 17 aprile).	1792	
6	19 6 5	36 20 19	23 7 6	Busta c. s. 1793.	1793	
7	1 7 6	15 21 20	2 8 7	Busta intitolata “... dall’anno 1776 al 1795”. Sono stati tolti i documenti dal 1776 al 1794 e messi nella busta 42. sono stati invece qui riuniti vari atti che erano in una busta intitolata “Commissari di Pisa Siminetti e Cav. Maggior Gherardo Maffei – Affari di polizia dal 3 gennaio 1794 al 30 dicembre 1796”. Vi sono notizie sulla congiura di democratici piemontesi nel 1794, sul passaggio di truppe napoletane e francesi, sull’espulsione dei Francesi residenti in città (cf. N. BIANCHI, <i>Storia della monarchia piemontese</i> , vol. II, Torino, 1878, pag. 538 e segg.).	1794	1796
8	8 7 9	22 21 23	9 8 10	Busta intitolata “... Affari polizzia dal 2 gennaio 1797 al 30 dicembre detto”. Si hanno notizie sui moti rivoluzionari a Massa, a Carrara, in Garfagnana.	1797	
9	9 7 8 19	23 21 22 36	10 8 9 23	Busta intitolata “... dal 5 gennaio 1798 al 29 dicembre detto”. Contiene molte lettere interessanti del Presidente del Buon Governo e del Vicario Regio di Pietrasanta, riguardanti l’occupazione della terra di Montagnoso, i supposti tentativi di introdurre la rivoluzione in Toscana da parte delle repubbliche ligure e cisalpina, le misure di difesa nei confini, i circoli realisti di Pisa, emigranti corsi espulsi e simili (cf. U. BERNARDINI, <i>L’ultimo anno della repubblica aristocratica di Lucca</i> , 1798-1799 in «Annuario del R. Liceo Scient. di Perugia», 1926-1927, pag. 59 e segg.).	1798	
10	10 7 18 19	24 21 43 36	11 8 30 23	Busta intitolata “... dal 1° gennaio 1799 a tutto dicembre detto”. Contiene notizie sulla rivoluzione repubblicana a Pisa, sembra promossa da una Grati di Carrara e dal bargello Piccolini. Si hanno poi le suppliche di tutti i compromessi, tra cui i municipalisti con a capo l’avv. Iacopo Nardi, condannati dopo la restaurazione, e un rapporto sulla ritirata dei Francesi da Massa e Sarzana. A proposito di una lettera del Buon Governo intorno a Francesco Slop (cf. A. LEVI, <i>Spigolature romagnosiane</i> in «Nuovo Archivio Veneto», vol. XVII, 1935).	1799	
11	11 12 19	25 26 36	12 13 23	Busta intitolata “dal 1° gennaio 1800 a tutto il di 31 dicembre detto”. Contiene, come la precedente, le suppliche dei compromessi.	1800	
12	12 13 14	26 27 28	13 14 15	Busta intitolata “... dal 1° gennaio 1801 a tutto dicembre detto”. Notizie di malcontenti in Toscana contro il Murat e voci sulla partenza del Re di Sardegna da Roma.	1801	

13	13 19	27 36	14 23	Busta intitolata "... dal 1° gennaio 1802 a tutto dicembre detto". Notizie su sommosse in Montevarchi e Caprona (quest'ultima nel 1800), sull'esilio imposto al corso Giuseppe Luigi Boccheciampe e sulle trattative per l'evacuazione delle truppe francesi (cf. E. MICHEL, <i>Un processo di spionaggio contro L. B.</i> in «Arch. Stor. Cors.», 1931, pag. 511 e segg.; G. MICHEL, <i>G. L. B. prigioniero a Parma</i> in «Arch. Stor. Cors.», IX, 1933, pag. 106 e segg. ; B. BERLINGOZZI, <i>Cronachetta montevarchina, ai tempi del "Viva Maria" in Toscana</i> , Firenze, 1900).	1802	
14	14 20 15 21 19	28 37 29 38 36	15 24 16 25 23	Busta intitolata "... dal 1° gennaio 1803 a tutto dicembre detto". Notizie riguardanti Giuseppe Luigi Boccheciampe, corso, che chiedeva la cittadinanza toscana e di cui era richiesto l'arresto dal plenipotenziario della Repubblica francese, supponendosi che fosse una spia dei Piemontesi e Russi (Cf. E. MICHEL, <i>Un processo di spionaggio contro Giuseppe Luigi Boccheciampe</i> , 1803-1804, in «Archivio Storico di Corsica», a. VII, 1931, pag. 511 e segg.).	1803	
15	15 14 21 22	29 28 38 39	16 15 25 1	Busta intitolata "... dal 1° gennaio 1804 a tutto dicembre detto". Notizie su disertori corsi dell'esercito francese, sull'esilio dato a collegiali del Collegio Ferdinando, sulla nuova magistratura dei gonfalonieri nei comuni toscani.	1804	
	9 10	1 2	2			
16	16 22	30 39	17 1	Busta intitolata "... dal 1° gennaio 1805 a tutto dicembre detto". Ancora disertori corsi.	1805	
	9	1				
17	17 22	31 39	18 1 Gov.	Busta contenente affari del commissario Maffei dal 4 gennaio 1806 al 9 gennaio 1807.	1806	1807
		1	1			
18	22 9	39 1	1 Gov.	Busta contenente affari del marchese Niccolò Viviani governatore di Pisa dal 20 gennaio 1807 al 26 marzo 1808. comprende i seguenti inserti: Industrie e commerci, Bagno dei Forzati, Affari ecclesiastici, teatri e spettacoli, leggi e notificazioni, esteri, ebrei, dispensa dal servizio del commissario Maffei e nomina di Niccolò Viviani a governatore, Università, Esercenti professioni sanitarie e legali, Uffici pubblici, Uffici comunali, magistrature, affari diversi.	1807	1808
19	10 22	13 39	Gov. 2	Busta contenente affari dello stesso dal 31 gennaio 1807 al 26 marzo 1808. comprende i seguenti inserti: Istruzione pubblica (vi è una lettera di Giacomo Sacchetti direttore del collegio Ferdinando e fondatore dell'accademia italiana, in cui si lagna perché lo volevano destituire dalla carica di segretario di quell'istituzione), convitti, polizia, funzionari, beneficenza, sussidi, istituti pii.	1807	1808
Serie II – Commissario. Lettere ricevute, suppliche. Rescritti per affari militari.						
20	24 34	44 36	31 22	Busta contenente affari riguardanti il comando militare della piazza di Pisa del Maresciallo Cav. Maffei, 4 maggio – 13 dicembre 1798, 18 aprile 1800 – 22 dicembre 1803. vi sono notizie riguardanti i preparativi di difesa contro i Francesi nel 1798 e più tardi sull'armamento degl'insorgenti. Cf. anche le buste n. 34 e 35.	1798 1800	1803
21	25	45	32	Busta c. s. 5 gennaio 1804 – 20 dicembre 1806. Molte lettere sono dirette al maggiore Sammartini.	1804	1806
22	26	40	27	Busta contenente lettere della segretaria di guerra al Maresciallo Maffei e al maggiore Gaetani, riguardanti il corpo dei cacciatori volontari dal 20 giugno 1800 al 20 novembre 1806. qualche notizia sui cacciatori si trova anche nelle buste precedenti.	1800	1806
23	22	39	Gov. 3 Gov. 1	Busta contenente lettere di affari militari dal 20 gennaio 1807 al 16 marzo 1808 al tempo di S. E. il Sig. Marchese Niccolò Viviani Governatore di Pisa.	1807	1808

Serie III – Rapporti di polizia al Commissario.						
24	18 22 34	43 39 35	30 22	Busta intitolata “Rapporti di polizia 1800-1807 – Commissario Maffei e Governatore Viviani”. Contiene rapporti di polizia al commissario del bargello Chiarini dal 6 maggio 1800 al 1° dicembre 1807. a volte, di mano del commissario, o governatore si ha scritta la risoluzione. Spesso si hanno unite lettere di dicasteri centrali al commissario, sia perché esse dessero origine al rapporto, sia perché contenessero la risoluzione governativa intorno all’affare di cui trattava il rapporto stesso. Rapporti del bargello si trovano anche in tutte le altre serie; tuttavia non si è voluto scomporre l’unione dei documenti compresi in questa busta, poiché i rapporti in essa contenuti hanno spesso carattere informativo sulle intenzioni e i discorsi di patrioti e servono a dare un’idea dell’ambiente politico. Si hanno notizie di un prete corso, di Francesco, Antonio e Giuseppe Niccolini, di Vincenzo, Cesare e Giacomo Lucchesini, di Andrea e Leopoldo Vacca, di Filippo Mazzei, di Ottavio Morandini, di Francesco Slop (cf. sotto il n. 10), del senatore Galluzzi, di Salicetti, del conte Ciflenga piemontese, di un Dal man dei Paesi Bassi (che aveva ingiuriato gl’Italiani), delle logge massoniche di Pisa e Livorno ecc.	1800	1807
25	31 32	32 33	19 20	Busta intitolata “Commissario di Pisa Cav. Colonnello Gherardo Maffei – Affari del Bagno dei Forzati dal 1800 a tutto il 1801”. Contiene rapporti giornalieri e straordinari del custode a volte con annotazioni di mano del commissario, lettere ricevute, suppliche informazioni e rescritti dal 15 maggio 1800 al 29 dicembre 1801. si ha cenno a tentativi di corrispondenza coll’esterno di vari condannati politici, tra cui un Giovanni Dini di Città di Castello, un Ferdinando Cittadini e un Moisè Trionfo. Cose riguardanti il bagno si possono trovare anche in altre serie. Fino al 31 maggio 1800 gli affari erano risolti dal provveditore dell’Ufficio dei fossi. Alcuni atti riguardano il bagno di Orbetello.	1800	1801
26	32 31 33 34	33 32 24 35	20 19 21 22	Busta intitolata “... dal 1° gennaio 1802 a tutto il 1803”. Giunge invece solo fino al 31 maggio 1803. Contiene come sopra, ma predominano i rapporti giornalieri del custode di poca importanza. Alcune lettere riguardano il bagno di Orbetello.	1802	1803
27	31 33 32 34 20	32 34 33 37	19 21 20 22 24	Busta intitolata “... dal 1° gennaio 1803 a tutto dicembre 1804”. Contiene c. s.	1803	1804
28	34	35	22	Busta intitolata “... dal 1° gennaio 1805 a tutto giugno 1806”. Contiene c. s. Cf. anche la busta n. 18.	1805	1806
Serie V – Commissario. Copialettere.						
29	27	42	29	Registro intitolato “Cavalier Maffei – Commissario – Copialettere dal 3 luglio 1801 al 7 gennaio 1807”. Giunge invece fino al 31 dicembre 1806. contiene notizie su alcune pubblicazioni riguardanti la carestia, la libertà di commercio, opera dell’inglese Denham, allora uscite, sull’erezione del teatro, sulla fondazione di una loggia massonica a Pisa. Cf. anche la busta n. 34.	1801	1806
30			Gov. 3 bis	Registro intitolato “Protocollo primo al tempo di S. E. il Sig.re Marchese Niccolò Viviani, Governatore di Pisa, dal marzo 1807 a tutto dicembre detto”. Sulla costola “Copialettere dal 16 marzo al 28 dicembre 1807”. Con repertorio; di cc. 301 numerate. Vi sono notizie intorno all’ultimo giuoco del ponte, dato in onore della Regina reggente di Etruria.	1807	
31			Gov. 3 ter	Registro senza coperta e senza titolo, mutilo, contenente il copialettere del Governatore Niccolò Viviani dal 1° gennaio 1808 all’8 giugno dello stesso anno.	1808	

Serie VI – Vicario. Lettere ricevute ed affari diversi.

32	19 31 24 22 32	36 32 44 39 33	23 19 31 20	<p>Busta contenente affari diversi dei vicari degli anni 1774 (7 maggio), 1784 (15 gennaio), 1794-1795 (?), 1795 (28 febbraio), 1797 (26 luglio), 1802 (17 dicembre). Si tratta di lettere del commissario Maffei o di altri ai vicari Mecatti, Biondi, Zanetti, Carmignani. A volte sono invece lettere originali o copiate dirette al commissario; ma poi evidentemente passate, per competenza, ai vicari i quali vi annotarono su i loro provvedimenti. Del 1794 o 1795 è una minuta di “Meditazioni sull’uomo malato e sulla nuova dottrina medica di Brown di Francesco Vaccà-Berlinghieri, professore dell’Università di Pisa”, mandata dall’auditore al vicario Mecatti per la censura. Del 1802 è una supplica del corso Giuseppe Luigi Boccheciampe, esiliato dal governatore di Livorno, perché gli sia concesso un salvacondotto, volendo intentare causa di calunnia contro chi l’aveva accusato di omicidio; gli viene concesso. Cf. le buste n. 13 e 33.</p>	1774	1802
33			Comm. 1377	<p>Filza intitolata “Filza di lettere, suppliche e rapporti al tempo dell’ill.mo sig.r avv. Angelo Carmignani vicario del tribunale del commissariato di Pisa”, indice in principio “Lettere del Presidente del Buon Governo, Suppliche e lettere della R. Consulta, Lettere di tribunali e ministri sì dello Stato che esteri, Lettere del Supremo Tribunale di Giustizia e Presidente del medesimo, Rapporti del bargello ed altri esecutori, Lettere di particolari diversi, Rapporti degli esiliati economicamente dai dipartimenti superiori di polizia. N. B. Nella presente filza vi sono alcune lettere al tempo dell’antecessore sig.r vicario Zanetti quali però si troveranno in ordine di tempo e ciò per comodo”. Le lettere del Supremo Tribunale di Giustizia sono dirette per lo più all’auditore e quelle dei Ministri superiori di polizia al commissario, ma evidentemente questi passarono la cognizione degli affari al vicario, come cose ordinarie. Del 26 febbraio 1803 è una lettera del Presidente del Buon Governo, riguardante l’affare del furto di una “Madonna col Bambino di Raffaello” dalla galleria del cav. Priore Della Seta. In seguito ad informazioni del vicario alla R. Consulta intorno ad una supplica di Francesco Paffetti del 22 maggio 1802, processato col corso G. L. Boccheciampe per mandato di omicidio in persona di B. Marconi, è rescritto “agli ordini” (cioè non è accettato il ricorso; cf. anche le buste n. 13 e 32). Da una supplica di Alessandro Finocchi, informata dal vicario il 27 maggio 1803 si ricava che nel 1787 vi era stato in Pisa un tumulto contro due ebrei levantini per istigazione di quello, con l’uccisione di uno di questi. Del 1798 è una supplica di un Pietro Paola di Francesco Battesti, corso, che, avendo frequentato l’università, per i suoi studi di medicina e specialmente i proff. Francesco, Leopoldo e Andrea Vacca-Berlinghieri, desiderava di poter continuare il suo soggiorno a Pisa, nonostante il decreto di espulsione dei forestieri. Del 28 marzo 1800 è una circolare dell’auditore criminale di Parma, riguardante un furto di oggetti artistici, di cui è dato l’elenco, a danno “del rinomato tipografo Giambattista Bodoni”. Dal tribunale di Siena si scrive il 19 giugno 1800 per chiedere al vicario di interrogare Francesco Vaghetti, che avrebbe visto un certo Ambrogio Lusini uccidere un ebreo il 28 giugno 1799. Del 30 marzo 1803 si ha notizia di una dimostrazione contro Ottavio Morandini, che aveva parlato dei “ferdinandini”. Dell’11 ottobre 1803 è il passaggio con perfetto ordine da Pisa di 1200 soldati della legione italiana, comandata dal generale Tannini, diretta, sembrava, all’isola d’Elba.</p>	1795	1804
34	20 21 22	37 38 39	24 25	<p>Busta intitolata “Filza seconda Affari sciolti di commissariato – anni 1802 e 1803”. In essa viceversa si ha solo l’anno 1803. Contiene c. s. Alcune lettere sono ricevute dal vicario Carmignani per le sue funzioni di pro-auditore militare. Contiene il processo per la diffusione di un opuscolo di “Riflessioni sull’attuale caro prezzo dei viveri e mezzi per rimediarvi” che andava specialmente per le mani dei patrioti ed era stato diffuso dal libraio Peverato e dall’inglese Giuseppe Denham (cf. anche registro n. 29).</p>	1803	

35	21 22	38 39	25	Busta intitolata "Filza III Affari sciolti del commissariato – anni 1803 e 1804 – Carmignani". Si ha invece solo l'anno 1804. Contiene c. s. In un foglio inserito è annotato, sembra di mano del Carmignani "Memoria – In questa filza vi sono molti affari e lettere ricevute e trattate rispettivamente come pro-auditore del commissariato". Altre lettere sono dirette al Carmignani nelle sue funzioni di pro-auditore militare.	1804	
36	22	39	Gov. 1	Busta intitolata "Filza IV – Affari sciolti di commissariato, anni 1804, 1805, 1806 e 1807". Si hanno invece solo atti dal 1805 al 1° aprile 1808. molti atti sono trattati dal Carmignani come pro-auditore del commissariato. Del 15 marzo 1806 è un ordine dato al vicario di vigilare le adunanze che si facevano in casa Montel.	1805	1808

Serie VII – Vicario. Affari della Deputazione di Sanità.

La deputazione fu costituita con lettera della R. Segreteria di Stato dei 31 ottobre e 8 novembre 1804 a causa di una malattia contagiosa scoppiata a Pisa. Fu abolita il 5 febbraio 1805 per la cessazione del contagio. Presidente onorario era il commissario, effettivo quasi sempre il vicario Carmignani; ne facevano parte vari altri capi di pubbliche amministrazioni in Pisa e privati.

37	29 28 30	47 46 48	34 33 35	Busta intitolata "Affari riguardanti la deputazione di sanità – Filza I – Carmignani – 1804 e 1805". Contiene lettere ricevute coi relativi affari e particolarmente i seguenti fascicoli: Lettere della Segreteria di Stato, Lettere di vari altri dipartimenti, Istanze e giustificazioni riguardanti le gratificazioni date ai medici ed altri inservienti per la deputazione di sanità, Rapporti del sig. Tenente Armano Ufficiale di Sanità, Rapporti del bargello, Diverse istanze, Ordini supremi riguardanti affari di Sanità.	1804	1805
38	30 28	48 46	35 33	Busta intitolata "1804 e 1805. Affari riguardanti la D. d. S. – Filza III – Carmignani (di sua mano)". Contiene Deliberazioni, certificati ed atti vari della Deputazione. Precisamente i seguenti registri e inserti: Registro delle persone venute da Livorno dal dì 24 novembre 1804 a tutto il dì 11 gennaio 1805 (Repertorio alfabetico), Diversi affari per cui si doveva l'indennizzazione, Attestati e giustificazioni per i forestieri, Certificati per l'introduzione stata fatta in città di diverse robe, Giustificazioni di passaporti, Minute diverse ecc., Editti ed istruzioni per i posti di sanità del litorale toscano (a stampa), Moduli a stampa, non riempiti che servivano per passaporti, Carte di sicurezza ai forestieri, Originale delle sedute e deliberazioni, Ricevute e recapiti diversi.	1804	1805
39	29	47	34	Busta intitolata "... filza II ...". Comprende Minute e altri documenti preparatori alle deliberazioni della Deputazione e precisamente i seguenti inserti: Proposizioni ed osservazioni diverse riguardanti affari di sanità; notificazioni state fatte stampare dalla D. d. S. di Pisa; notificazioni della D. d. S. di Livorno; proclami ed avvisi della D. d. S. di Modena; fogli correlativi ad affari di Sanità sebbene staccati dalla Deputazione (non vi è che una lettera da Firenze all'Università per incaricare Giuseppe Gabbiani di andare a Livorno per prendere notizia sulla malattia, 12 gennaio 1805).	1804	1805
40	29	47	34	Busta contenente 4 registri di copie e minute di lettere ricevute o mandate e deliberazioni. Precisamente: <ol style="list-style-type: none"> 1) Minute di affari di sanità di Pisa, 1804, 5 ottobre e 1805, 15 giugno. Sono lettere missive. 2) Minute di alcune lettere confidenziali (missive) riguardanti affari di sanità, 1804, 30 novembre – 1805, 14 gennaio. 3) Copia di lettere ed ordini della R. Segreteria di Stato riguardanti la Deputazione di Sanità di Pisa, 1804, 6 ottobre – 1805, 27 febbraio. 4) Duplicato delle sedute e deliberazioni della D. d. S., 1804, 1° novembre – 1805, 22 gennaio. Sembra che gli originali, contenuti nelle buste precedenti, si mandassero al commissario, perché li mettesse nel suo archivio, mentre queste minute e copie fossero fatte fare dal Carmignani per comodo suo nel disbrigare gli affari. 	1804	1805

Serie VIII – Affari politici e di polizia dell’auditore e del Vicario.						
41	35	49	36	Filza intitolata “Filza di lettere e suppliche relative al gioco del ponte dell’anno 1785 – Commissariato di Pisa”. Si tratta di lettere del bargello riguardanti arresti di sospetti, dirette al vicario Giuseppe Gamucci, di interrogatori, fatti da questo, di relazioni fatte al Granduca dall’auditore Anton Maria Cercignani sugli arrestati, in occasione del giuoco tenuto nell’aprile-maggio 1785, e sulle suppliche degli esclusi dalla partecipazione. In principio si ha un “bando sopra il giuoco del ponte” del 1767, firmato dal capitano e commissario Panciaticchi, riguardanti le pene per chi turbasse la gara.	1767	1785
42	1	15	2	Busta messa insieme con lettere dirette all’auditore, comprese tra gli affari del commissario. Sono specialmente lettere della Presidenza del Buon	1776	1807
	7	21	8	Governo e di altri dipartimenti centrali con le quali si rimandano per		
	8	22	Gov. 1	informazioni delle suppliche. Alcune hanno un carattere giudiziario. Del		
	25	45	9	18 aprile 1792 è la notizia di uno sbarco di Corsi, che dovevano essere		
	31	32	32	arruolati e spediti a servizio della Russia in Crimea, a Livorno; si danno		
	33	34	19	disposizioni perché siano vigilati. Si ha anche una relazione sulla battaglia		
	19	36	21	di Tolone (manoscritto sottoposto alla censura per la stampa). Del 1787, 2		
	22	39	23	giugno, 1790. 7 giugno, 11 luglio e 14 luglio sono circolari riguardanti le		
	21	38	25	riforme ecclesiastiche del vescovo Ricci, il malcontento che suscitavano e		
				la loro abrogazione. Va dal 4 gennaio 1776 al 5 settembre 1807.		
43	23	41	28	Busta intitolata “Fogli sciolti riguardanti affari politici e segreti rimessi dal sig.r auditore Luigi Cercignani come stato auditore di questo commissariato dal 1787 al 1804”; è scritto di mano del vicario Angelo Carmignani. Vi sono anche dei processetti economici del vicario del febbraio-marzo 1789. nel resto contiene lettere ricevute dall’auditore Cercignani con gli affari relativi, riguardanti l’arruolamento militare di discoli e altri affari politici e riservati. Si hanno notizie interessanti sull’attività di Francesco Slop (cf. busta n. 10) e di un Vaccà Berlighieri, si ha l’ordine di arresto del 19 aprile 1792 contro Filippo Buonarroti (cf. busta 5). Del settembre 1799 sono gli affari riguardanti i processi politici contro gli appartenenti all’Ordine di S. Stefano, la procedura nei quali era stata affidata all’auditore; troviamo i nomi di Alemanno Da Filicata, di Andrea Agostani, di Giovan Battista Ruschi ex-municipalisti. Va dal 5 settembre 1787 al 28 giugno 1803.	1787	1803

Serie IX – Atti economici. Vicario (Auditore, Commissario).						
44	9 23	23 41	10 Comm. 1366 28	Filza intitolata “Filza di atti economici al tempo dell’ill.mo sig.r Tommaso Biondi vicario per S. A. R. del commissariato di Pisa dall’anno 1797 al 1798, ma, forse per errore, vi sono inseriti anche alcuni affari del luglio e agosto 1796 e del febbraio e marzo 1789. Contiene il processo contro un Giuseppe Caifassi, scolaro del Collegio Ferdinando, che faceva delle adunanze repubblicane con altri e aveva anche composto un’ode (n. 198 aprile 1798).	1789	1798
45			Comm. 1366	Filza intitolata “Filza di atti economici al tempo dell’ill.mo sig.r Francesco Zannetti, vicario per S. A. R. del tribunale del commissariato di Pisa dall’anno 1798 al 1800”. Comincia dall’8 agosto 1798 e finisce col 24 ottobre 1800. varie risoluzioni sono fatte dall’auditore. Del 24 settembre e 4 ottobre 1798 sono i processi contro Giuseppe Vittorio Fiammingo che aveva tentato di rapire dal convento delle convertite la moglie del generale Massena. Si hanno decreti di esilio dal granducato dei corsi Carlo Felice Petri, Simone Cardì, Angiolo Matteo Mattei (quest’ultimo trovato con una lista di 50 persone che si dovevano arruolare volontarie con gl’Inglesi) e Luigi Imbrico, del francese Alessandro Abran e di Francesco Celi “già esiliato per massime l’11 marzo 1800”. Del 15 novembre 1798 è una decisione del commissario che assolve l’oste Andrea Tellini, accusato di aver ospitato un Vincenzo Del Piaggia, lucchese, bandito per affari di Stato. Altre notizie si hanno su emigrati francesi (16 novembre 1798), su una disputa tra il dott. Vincenzo Guidotti, simpatizzante per i Francesi e il napoletano Giuseppe Cinello all’Ussero (10 gennaio 1799), su riunioni repubblicane in casa di certo Zaccheria Rosso, svizzero (4 gennaio 1799), ecc.	1798	1800
46	31 18	32 comm 1374 43	19 30	Filza intitolata “Atti economici di Angelo Carmignani dal 1801 al 1802, I”. Nella prima carta “Repertorio di n. 286 atti criminali economici contenuti nella presente I filza spediti al tempo dell’ill.mo sig.r Avv. Angelo Carmignani vicario regio del tribunale del commissariato di Pisa dal giugno 1801 a tutto il di 31 aprile 1802”. Comincia invece dal gennaio. Vi è un processo contro due forzati, Giovanni Dini, pittore di Città di Castello e Tommaso Gabbani che, professandosi repubblicani e denunciando un preteso complotto contro i Francesi, che avrebbe avuto a capo il commissario, avevano tentato di ottenere aiuto dal generale Cambis, residente a Pisa. Del 16 novembre 1801 è un processo contro un Baldacci che aveva sparato del Granduca.	1801	1802
47	9 comm 1375	1	2	Filza intitolata “Atti economici di Angelo Carmignani dal 1802 al 1803”. Nella I carta “Repertorio di CCCXXXV atti c. e. contenuti nella presente seconda, spediti ... dal 1° maggio 1802 fino al 14 giugno 1803”.	1802	1803
48	Comm.	1376		Filza intitolata “... del 1803 e 1804 3”. Nella prima carta “Filza terza di a. e. in numero di 295 spediti ... dal giugno 1803 a tutto giugno 1804”.	1803	1804
49	9 10	1 2	1 2	Busta intitolata “Atti economici – anni 1803-1804”. È divisa per inserti corrispondenti ai mesi giugno 1803 – giugno 1804.	1803	1804
50	33 10	34 2	21 2	Busta intitolata “Atti economici dell’anno 1804”. È divisa per inserti, corrispondenti ai mesi giugno-dicembre 1804.	1804	
51	19 11	1 3	1 3	Busta intitolata “... 1805”. Divisa in 12 inserti secondo i mesi.	1805	
52	25 12	45 4	32	Busta intitolata “... dell’anno 1806”.	1806	
53	26 13 9	40 5 1	32 10 1	Busta intitolata “... dell’anno 1807, gennaio-aprile, luglio al dicembre”. Divisa in 8 inserti, uno per mese, meno i due primi che ne comprendono vari.	1807	
54	14 6	6 1	Gov. 1 1	Busta intitolata “Atti economici dell’anno 1808”. Divisa in 10 inserti, uno per mese, dal gennaio al settembre, meno il primo di atti senza data.	1808	

Serie X – Referti ed atti incompiuti. Auditore e Vicario.						
55	Crim. Trib. N. 63			Registro intitolato “Referti di furto” legato in pergamena sulla quale si ha la segnatura “N. 2”. In principio è il repertorio. È un protocollo dei referti stessi dal 12 ottobre 1793 al 21 aprile 1795.	1793	1795
56	9	1	1	Busta contenente i seguenti inserti: I. Attestazioni di diversi riguardanti un alterco avvenuto nel 1781. II. Referti medici dall’anno 1803 al 1808. III. Referti di furto dall’anno 1803 al 1808. Da notare che di simili referti se ne trovano anche nei singoli fascicoli di atti economici, ma questi sono probabilmente rimasti a sé perché gli affari relativi non ebbero seguito. IV. Atti diversi economici senza data e senza sfogo.	1781 1803	1808
Serie XI – Protocolli economici. Vicario (Auditore, Commissario).						
57	1	7	7	Registro intitolato “Protocollo economico antico 1784”. Di cc. 128. Vi sono seganti in breve precetti economici e piccole condanne inflitti dal vicario. Per lo più sono spiegate le ragioni. Va dal 16 novembre 1784 al 10 novembre 1785.	1784	1785
58	2	8	8	Registro di cc. 149 scritte con repertorio. Contiene come sopra. Va dall’11 novembre 1785 al 28 ottobre 1786.	1785	1786
59	86	58	86	Registro intitolato “Quaderno di decreti criminali dal dì 11 novembre 1787 a tutto il dì 21 maggio 1792”. Cartulato da 4 a 191. mancano tre cc. in principio ed altre in fondo. Sulla costola “Avanti al 1800 tomo I dal novembre 1787 al maggio 1792”. Va dal 24 novembre 1787 al 9 maggio 1792. Contiene c. s.	1787	1792
60	35	11	11 (matita) 7 (penna)	Registro intitolato “Protocollo economico 1790”. Di cc. 91. Va dal 18 giugno 1792 al 17 novembre 1799. Contiene c. s.	1792	1799
61	6	12	12 (matita) 10 (penna)	Registro intitolato “Protocollo economico antico – 1805”. Di cc. 83 scritte. Con repertorio. Contiene c. s. Va dal 31 agosto 1805 al 30 luglio 1808.	1805	1808
62	3	9	9 (matita) 4 (penna)	Registro intitolato “(Protocollo economico) antico 1787”. Di cc. 141. va dal 14 novembre 1787 al 12 marzo 1798. differisce dai n. 59 e 60, perché contiene solo veri e propri affari di polizia, cioè precetti di ritirarsi, di non ricevere, delle osterie, esilio per misure di sicurezza, staffilate, breve carcere, ecc. Fino al 1794 i relativi precetti sono fatti d’ordine dell’auditore o del Presidente del Buon Governo, in seguito dal commissario o per suo ordine, o anche ancora dall’auditore. Del 14 luglio 1792, 19 dicembre 1795, 6 e 13 febbraio 1796 notizie di tumulti di studenti a teatro. Vi troviamo i nomi di Vincenzo Guidotti e Olinto Giusti, poi compromessi per giacobinismo. Del 28 dicembre 1796 è l’esilio da tutto il Granducato, intimato dal commissario per ordine ricevuto con lettera della Segreteria di Stato del 22 e 26 novembre precedenti, a Francesco Slop (cf. sotto il numero 10).	1788	1798

63	7	13	13 (matita) 11 (penna)	Sulla costola "Protocollo economico antico 1808". Sulla coperta (membranacea) "Risoluzioni economiche del tribunale del commissariato di Pisa dal si 22 marzo 1803 a tutto il 29 settembre 1808". Seguono il repertorio e una carta di guardia con l'intitolazione "I. M. I. 1803 Specchietto economico". Seguono cc. 137. Contiene come il precedente. I precetti o le condanne sono a volte comminati dai Massari della Nazione ebrea o dal Sottoprefetto (nel 1808). Del 27 aprile 1804 è una condanna a 40 giorni contro Antonio Tuci e Francesco Biagini "per insubordinazione la più ostinata agli ordini, non senza incitazione a una sommossa". Del 10 luglio 1806 condanna ad un Luigi Orsini per aver accoltellato un soldato spagnolo; del 12 febbraio 1806 condanna contro alcuni studenti greci: non è stato possibile stabilire l'importanza che possano avere questi fatti, non essendosi trovati i relativi atti economici.	1803	1808
64	4	10	10 (matita) 6 (penna)	Registro intitolato "Protocollo economico antico 1788". Di cc. 191. Va dal 2 giugno 1788 al 9 dicembre 1792. Differisce dai precedenti, perché contiene il sunto delle denunce, invece che le decisioni, quando queste non fossero consistite in una semplice reprimenda o in poche ore di carcere; in altri casi gli atti forse non ebbero seguito. Per questo provvedeva il vicario da solo.	1788	1792

Appendice

Serie XII – Aggiunta di atti vari presi da vari archivi.

a) Lettere ricevute amministrative e giudiziarie

65	Comune D-E app. 137	Lettere originali e in copia e altri documenti diversi di varia provenienza riunite in filza senza ordine cronologico, per lo più di ufficiali fiorentini e relative a materie giudiziarie.	1563	1680
66	Misc. Man. 36	Lettere originali al commissario relative ad affari del Comune di Pisa e agli alloggiamenti.	1645 p.	1646 p.
67	Comune D-E app. 137 bis.	Lettere originali ai commissari per affari amministrativi (tasse, pagamenti, contributo ai cancellieri, ai massai della Nazione ebrea, ecc.).	1701	1736
	Comune D-E app. 137 ter.	È la seconda parte della filza precedente, che si è divisa in due. Si può a sua volta dividere in tre parti: la prima comprende un inventario di casa Battaglia 1681 e due lettere ai priori di Pisa, 1688 e 1690; la seconda lettere dirette al commissario e ai deputati di sanità, sempre per affari di sanità 1720-1742; la terza lettere divise per affari amministrativi 1715-1740.	1681	1740

b) Suppliche e informazioni

68	Comune D 243	Suppliche al Granduca e informazioni sopra le stesse del Commissario per affari civili. Con repertorio.	1550	1552
69	Comune D 247	Idem per lo più di condannati.	1634	1643

c) Affari di sanità e diversi

70	Archivio Ufficio Fiumi e Fossi app. 11 Comune D 347	Leggi, bandi, lettere, originali o in copia riguardanti per lo più sanità. Quelli riguardanti la sanità sono originali e diretti al commissario, al bargello o ai deputati di sanità e vanno dal 1757 al 1780, più due copie o appunti del sec. XIX riguardanti l'epidemia nei cavalli e nei buoi sviluppatasi alla fine del Settecento e altre leggi. Il resto riguarda diversi argomenti. Si risale per gli originali al 1638, ma per le copie si giunge al 1490.	1638	Sec. XIX
71	Comune D 261	Registro intitolato "Stratto di Sanità". È un registro di bocche del contado pisano e di biade possedute da ciascuna famiglia. Forse fu fatto in rapporto a qualche tassa di sanità o in rapporto a sussidi a bisognosi.	1574	

d) Affari di sanità circa la peste del 1630

Questi atti sono stati studiati dal Feroci (*Su peste bubbonica in Pisa*, Pisa, 1893), il quale studiò anche il ms. n. 6 (Manoscritti proprietà libera) intitolato "Memorie al tempo di contagio". Si è ritenuto opportuno di mettere qui questi documenti di sanità insieme ai precedenti, sia perché già qui ai n. 37-40 si avevano atti di altra Deputazione di Sanità, sia perché, come si vede anche dal 71, benché non ne sia chiara la natura, queste Deputazioni non erano strettamente comunali, ma interessavano anche il contado di Pisa e generalmente facevano capo al commissario. In via ordinaria il magistrato di sanità era composto dal commissario e dai consoli del mare. In caso di contagio si aggiungevano altri membri che costituivano la Deputazione. Nel 1630 si ebbero un provveditore generale, 4 membri e il cancelliere che era il cancelliere di dogana. Si ebbero poi deputati per sestiere di città e commissari per la città e il contado.

72	Comune D 261	Registri amministrativi e carte diverse riguardanti sussidi ai bisognosi, precetti, condanne, sequestri. <i>Fuori consultazione.</i>	1630	1632
73	Comune D 263	Processi, lettere, suppliche, documenti contabili, note di bisognosi e altre scritture e minute diverse.	1630	1632
74	Comune D 264	"Atti fatti per interesse di sanità del male contagioso d'ordine del Giulio Mosca commissario eletto dal magistrato di sanità di Pisa". Copialettere, precetti, condanne, rapporti, suppliche e rescritti, certificati, note di bisognosi riguardanti il vicariato di Vicopisano.	1630	1632
75	Comune D 265	Lettere originali missive e ricevute, fedeli e referti dello stesso commissario per vicariato di Vicopisano.	1633	
76	Comune D 266	Precetti, bandi ecc. dei Deputati di Sanità di Buti, entrata e uscita elemosine per la quarantena nei quartieri di S. Francesco e S. Maria.	1631 p.	1632 p.

e) Atti civili diversi				
77	Comune D-E app. 136	Quattro carte di un libro di atti civili del commissario.	1588	
78	Misc. Man 21	“Alfabetum Praeceptorium”. Sembra un repertorio alfabetico di uno o più volumi di precetti civili del commissariato.	1598	
79	Comune D 1617	Fibra contenente 3 libri di depositi fatti da particolari nella “cassa delle farine” e delle restituzioni successive del denaro depositato, con un “ristretto” di essi fatto dal notaro civile del commissariato in occasione delle consegne al suo successore e del versamento dell’importare nella cassa dell’Ufficio dei Fossi. Sembra si tratti di depositi fatti al Tribunale per garanzia in occasione di cause civili.	1764	1789
80	Misc. Man. 12	Documenti allegati a due cause civili riguardanti i patrimoni Citti e Beltrami.	1786	1794
f) Prammatica				
81	Comune D 260	“Note diverse di vesti da uomo e da donna bollate a forma del bando emesso a tempo di Tommaso Cassigiani, commissario di Pisa l’anno 1639-1640” registro contenente un quaderno sciolto di natura civile. Mancano nel registro i nomi comincianti per N, O, P, Q, R, S, T per essere stati staccate le relative carte. Si tratta di un registro fatto in occasione dell’emanazione di una delle molte leggi suntuarie, di cui troviamo eco nelle riforme (vedi Comune D, n. 2 passim). In tutte quante troviamo che l’esecuzione della legge era affidata soprattutto all’autorità giudiziaria (commissario capitano o loro giudici o notai), che dovevano far mancare le vesti che superavano un determinato limite e pagare ai possessori una tassa.		
g) Suppliche e rescritti per atti civili				
82	Ufficio Fiumi e Fossi app. 29	Suppliche e rescritti per atti civili, informate dal commissario o suo giudice e decise dai ministri granducali.	1761	1763
83	Idem n. 30	Idem come sopra.	1763	1765
h) Frammenti diversi di atti civili trovati senza numerazione nell’archivio del Commissariato				
84		Frammento 1° - da cc. 342 a c. 408. Da un libro di atti civili del 1522. Frammento 2° idem da cc. 169 a c. 206 di un libro del 1583 pisano. Frammento 3° da cc. 4 a 51, più alcune non numerate riguardanti un processo Vaglianti 1704-1705 con richiami a documenti anteriori. Frammento 4° repertorio alfabetico di un libro di atti civili del sec. XVIII.	1522	Sec. XVIII
85		Processo originale Bevilacqua contro Berci(?) e Morandini nei Nomi.	1801	1808
i) Atti criminali				
86		Frammento di un libro di atti criminali da c. 496 a c. 526.	1566	
87		Querele denunce sentenze e multe.	1621	1622 p.
88		Repertorio di processi criminali con l’indicazione della risoluzione presa e delle successive cessazioni. Impostato nel 1644-1645 e poi continuato per le note delle sentenze e delle cassazioni.	Sec. XVII	
	89 (2) ³⁵ 89 (I) e 89 (II) da restaurare, consultabili solo in microfilm.	“Levati di offese”. Registro cronologico con la semplice indicazione delle parti in causa. Potrebbe anche darsi che fosse in registro dei priori (vedi Comune D, sez. II, serie XX). Però sull’archivio del Comune si parla di “paci”. Vi è un registro simile (n. 89 I) anni 1772-1801.	1801	1808
Serie XIII – Filza presa dal Comune F.				
90	994	Filza legata in pergamena contenente un “Pacco di documenti originali interessanti una causa Frugoni e Strozzi agitata nel 1779 davanti all’auditore regio della città di Pisa stati rimessi al sig. cav. Provveditore della Camera di Soprintendenza Comunitativa di Pisa del compartimento pisano dal sig. cancelliere comunitativo di Castelfranco di Sotto con lettera di 7 maggio 1828” e da questo al	1779	

³⁵ Si tratta probabilmente del n. vecchio 1459 del fondo del Commissario di Pisa (vedi inventario n. 31).

| |

| cancelliere di Pisa.

| | |